



Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica – versamento ritenute Irpef - versamento contributi Inps – autonomia delle singole fattispecie

Descrizione

Ai sensi degli art. 33, comma 4, C.G.S. e 85, lett. c), par. V, N.O.I.F., la sanzione di due punti è ricollegabile tanto all'ipotesi dell'omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps), quanto a quella, obiettivamente diversa, dell'omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni; del resto il fatto che ognuna di quelle obbligazioni sia in realtà autonoma ed indipendente rispetto alle altre si desume dal fatto che diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). Peraltro la stessa previsione normativa (art. 33, comma 4, C.G.S.) che fissa la sanzione "... a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica", induce ragionevolmente a ritenere che essa, ancorché in modo non perspicuo, abbia considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad essa per ogni mese (del bimestre in considerazione) un punto di penalizzazione. In tal senso è orientata la giurisprudenza del giudice federale la quale ha rilevato l'autonomia delle singole fattispecie previste dalla normativa in esame (omesso versamento delle ritenute Irpef, omesso versamento dei contributi Inps) e la diretta ed immediata correlazione tra competenze non pagate e mensilità di riferimento; con la conseguenza che ognuna di quelle singole violazioni è fonte di responsabilità per ognuno dei (due) mesi cui è correlata: la sanzione è pertanto ragionevolmente commisurata – nella sistematica del Codice – nel senso di 1 (un) punto per ogni mese e per ognuno dei singoli mancati versamenti (in tal senso SS.UU. 108/2023/2024; 108/2022/2023) (nella specie la Corte ha ritenuto contraria alla ratio della normativa l'interpretazione del combinato disposto delle indicate disposizioni, secondo cui il mancato versamento delle ritenute Irpef o dei contributi Inps e di quelli del Fondo fine carriera darebbe luogo ad un'unica, unitaria, cumulativa e complessiva violazione, punibile con un'unica sanzione di due punti di penalizzazione).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 109/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 33, comma 4, lett. b), CGS; art. 85, lett. C), par. V delle NOIF

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 23 aprile 2024 (Taranto Football Club 1927; sig. Salvatore Alfonso)